

COMUNE DI SERMIDE

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DEL COMUNE DI SERMIDE**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 Maggio 1997, n°127, le modalità e procedure per l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Sermide, in deroga alle norme di cui alla Legge 24.12.1908 n. 783 e successive modificazioni e integrazioni e al R.D. 17.06.1909 n. 454, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pubblicità indicati dalla medesima legge.
2. Sono escluse dalla presente disciplina le compravendite immobiliari regolamentate da specifica normativa (quali, a titolo esemplificativo, i beni immobili in ambito PEEP e PIP, l'edilizia residenziale pubblica, le convenzioni urbanistiche).

ART. 2

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. Con la delibera di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Comune programma le alienazioni che intende avviare nel corso dell'esercizio finanziario. Se opportuno, si provvede ad integrare la programmazione annuale con specifica deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2° lett. L del D.Lgs. n. 267/2000;
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente valgono come atto fondamentale programmatico ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000: in tali atti è contenuta la stima del valore di ciascun immobile da porre in vendita, sulla base di una perizia di stima oppure, in mancanza di essa, in base ai valori monetari indicati nell'inventario.
3. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano esecutivo di gestione, l'obiettivo della realizzazione del programma delle alienazioni per quell'anno di riferimento, al Responsabile del Servizio competente, da individuare

con atto specifico, il quale avrà il compito di esaurire le procedure previste nel presente regolamento, nonché di sottoscrivere il relativo contratto.

ART. 3

AVVIO DELLE PROCEDURE

1. Il responsabile del programma delle alienazioni, prima di avviare le procedure, si assicura del valore base di vendita degli immobili elencati nel medesimo programma. Per questo incarica uno o più tecnici dell'Ufficio Tecnico affinché redigano distinte perizie estimative sulla base dei correnti valori di mercato.
2. In caso di carenza di organico di personale tecnico, debitamente accertata e dichiarata dal responsabile di struttura, le perizie di cui al comma 1 possono essere affidate all'Ufficio Tecnico Erariale od anche a professionisti esterni all'ente.
3. La perizia estimativa deve contenere:
 - a) una relazione tecnico - descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
 - b) la destinazione dell'immobile;
 - c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
 - d) il valore da porre a base delle procedure di alienazione, al quale devono essere aggiunte anche tutte le spese sostenute dall'ente nel procedimento di vendita, ivi comprese quelle di pubblicità.
4. La procedura di alienazione viene avviata con atto del responsabile del programma delle alienazioni con il quale si individuano, per ciascuna tipologia di vendita indicata nel presente regolamento, l'elenco degli immobili, il relativo valore, distinto per singoli lotti, le forme di pubblicità, i tempi di esecuzione delle procedure ed il nominativo del responsabile del procedimento; con il medesimo atto vengono altresì approvati i singoli bandi di gara.
5. Nei limiti del possibile, il responsabile del programma delle alienazioni dispone affinché venga esperita un'unica procedura, per ciascuna tipologia, che comprenda tutti gli immobili da alienare per quell'anno.
6. Il valore base di vendita degli immobili è dato dalla perizia di cui al comma 3 al netto dell'I.V.A., se ed in quanto dovuta.

ART. 4

CARATTERISTICHE E VALORE DEI BENI DA ALIENARE

1. I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'alienazione.

2. Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell'effettiva disponibilità del comune, come risulta dalla conservatoria dei registri immobiliari.
3. Gli immobili sui quali gravano contratti di affitto sono alienati nello stato di diritto in cui si trovano al momento dell'alienazione: sono a totale carico dell'acquirente eventuali risoluzioni anticipate dei contratti in essere.
4. Possono essere alienati anche i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione e altre cause.
5. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica.
6. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita ed acquisita la relativa autorizzazione-nulla osta alla vendita.

ART. 5

IDENTIFICAZIONE DEL BENE

1. L'immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze (art. 817 del Codice Civile), di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.
2. A tal fine sono necessari, di regola, i seguenti dati: partita catastale, foglio, mappale e subalterno, categoria catastale, classe, consistenza, superficie, classificazione, confini, destinazione urbanistica.
3. Nel quadro conoscitivo dell'immobile da alienare vanno compresi, se del caso, anche gli elementi che ne regolano la sua utilizzazione e destinazione futura.

ART. 6

DIRITTI DI PRELAZIONE

1. Quando si procede alla vendita di un bene immobiliare su cui, a norma delle vigenti disposizioni, esista un diritto di prelazione, tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.
2. Il bene è offerto al titolare del diritto di prelazione al prezzo di stima in caso di vendita a trattativa privata, o al prezzo di aggiudicazione nel caso di vendita mediante asta pubblica.

3. L'offerta di cui al precedente comma dovrà essere formalizzata tramite notifica ai titolari del diritto di prelazione e contenere l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 7

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché della concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara.
2. La vendita del bene si realizza mediante le seguenti procedure di gara:
 - Asta pubblica;
 - Trattativa privata.
3. Il responsabile del Servizio competente è tenuto ad adottare apposita determinazione nella quale:
 - Individua il bene oggetto dell'alienazione ai sensi del precedente art. 5;
 - Approva il bando di gara con l'indicazione dei termini per la presentazione dell'offerta;
 - Definisce le più opportune forme di pubblicità;
 - In caso di trattativa privata, evidenzia i criteri sulla base dei quali è stata adottata tale procedura in quanto la procedura di gara preferita è l'asta pubblica.

ART. 8

FORME DI PUBBLICITA'

- 1) Sono garantite adeguate forme di pubblicità alle gare per asta pubblica, mediante i mezzi ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione dirigenziale di approvazione del bando, tenuto conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato, al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
- 2) I mezzi di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, i seguenti:
 - a) pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - b) affissione di manifesti e distribuzione di volantini nel territorio comunale;
 - c) pubblicazione sul sito internet del Comune di Sermide;

- d) pubblicazione estratto del bando sui giornali, quotidiani e non, a diffusione locale, provinciale, regionale, nazionale;
- e) pubblicazione sui bollettini immobiliari e giornali specializzati.

ART. 9

BANDO DI GARA - CONTENUTI

Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi:

- a) descrizione dei beni da alienare;
- b) il prezzo estimativo a base di gara ed i termini di pagamento;
- c) diritti e pesi inerenti il bene immobile;
- d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede alla gara;
- e) il luogo e l'ufficio in cui si tengono le gare;
- f) gli uffici presso i quali si possono visionare gli atti di gara;
- g) l'ammontare della cauzione,
- h) il metodo di gara;
- i) l'indicazione che si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, superiore al prezzo base di gara;
- j) per le persone giuridiche, l'iscrizione presso la competente CCIAA;
- k) in caso di società, a chi compete la rappresentanza legale;
- l) le modalità di presentazione delle offerte;
- m) le modalità di compilazione dell'offerta e delle altre documentazioni o attestazioni richieste per partecipare alla gara, le modalità di imbustamento e sigillatura;
- n) le cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- o) l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- p) l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) nel caso di società, l'indicazione espressa, che può essere contenuta nel certificato di iscrizione nel registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata.

ART. 10

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.
2. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.
3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
4. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espressa in cifre e in lettere.
5. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il comune.
6. L'offerta dovrà contenere espressamente la dichiarazione, da parte del concorrente, di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile e di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
7. L'offerente dovrà indicare, oltre al prezzo a corpo offerto per l'immobile, le modalità di pagamento e le garanzie offerte in caso di pagamento differito.

ART. 11

PAGAMENTO RATEIZZATO

- 1) Qualora ragioni di opportunità e di convenienza lo richiedano, potrà essere accordata, con atto specifico della Giunta Comunale, la rateizzazione del pagamento del prezzo della compravendita, secondo le modalità ed i tempi concordati con l'acquirente. In tale ipotesi sulle rate di pagamento, corrisposte oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla intervenuta comunicazione di aggiudicazione del bene, dovranno essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra il termine innanzi esplicitato ed il saldo del prezzo.
- 2) Quando al compratore è consentita la rateizzazione del prezzo d'acquisto, le parti contraenti potranno fissare un termine per addivenire alla stipula dell'atto pubblico di compravendita superiore a quello di cui al precedente comma 3).

- 3) Il pagamento delle rate del prezzo d'acquisto, aventi scadenza successiva alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, dovrà essere garantito mediante il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa.

ART. 12

ASTA PUBBLICA

- 1) E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene immobile offerto è, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello provinciale, regionale, nazionale.

1a) asta pubblica con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportati nel bando di gara, da esprimersi con offerte segrete;

1.a.1) La presentazione delle offerte, all'Ufficio protocollo del Comune, con il mezzo ritenuto più idoneo (consegna a mani, con il servizio Postale di Stato con raccomandata, corriere, agenzia specializzata ect.) deve avvenire nel termine fissato nell'avviso d'asta, che non può essere comunque inferiore ai 30 giorni né superiore ai 50 gg. Dalla data dell'avviso stesso.

1.a.2) Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo espresso in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 20% (ventipercento) del valore posto a base di gara costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.

1.a.3) Nel bando di gara sono elencati gli ulteriori documenti che devono essere allegati per la partecipazione alla gara.

1.a.4) L'apertura delle offerte avviene nel luogo aperto al pubblico indicato nel bando di gara, a cura del Responsabile del procedimento o di altro Responsabile Comunale all'uopo autorizzato.

1.a.5) L'aggiudicazione del bene immobile posto in asta viene deliberata a favore a chi a presentato l'offerta più alta; in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione previa estrazione a sorte.

1.a.6) Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

1.a.7) Qualora vi sia discordanza tra il prezzo offerto in lettere e quello offerto in cifre, è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.

1.a.8) Le operazioni di gara vengono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile di Servizio che lo sostituisce e dal Segretario verbalizzante.

1.a.9) La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari, mentre quella dell'aggiudicatario viene immediatamente introitata ed imputata a parziale pagamento del prezzo di aggiudicazione.

1.b) asta pubblica con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando di gara, da determinarsi attraverso pubblico incanto;

1.b.1) Il bando di gara riporterà il prezzo base d'asta, la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte, l'importo della cauzione, ed il luogo, giorno ed ora in cui si effettuerà l'incanto.

1.b.2) Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

1.b.3) Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme all'apposita domanda, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 20 (ventipercento) del valore posto a base di gara costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.

1.b.4) Coloro che intendono partecipare all'incanto devono depositare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno antecedente a quello dell'incanto, allegando la documentazione richiesta nel bando, ivi compresa la prova dell'avvenuto deposito della cauzione.

- 1.b.5) Il Responsabile del Procedimento, all'ora indicata per l'incanto, verbalizza la presenza di coloro che hanno presentato regolare domanda di partecipazione alla gara, quindi da inizio all'incanto.
- 1.b.6) Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedentemente formulata, nella misura indicata nel bando.
Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che segua un'altra maggiore, il Responsabile del procedimento, aggiudica provvisoriamente l'immobile all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.
- 1.b.7) Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto del bene immobile entro il termine di 10 (dieci) giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 (un/sesto) quello raggiunto dall'incanto.
- 1.b.8) L'offerta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune con le modalità previste nel bando di gara, corredata della cauzione e degli ulteriori documenti che erano richiesti per partecipare all'incanto.
- 1.b.9) Qualora nel termine di 10 (dieci) giorni dall'incanto vengano presentate più offerte di rilancio di cui al comma 1.b.7.), il Responsabile del procedimento convoca formalmente tutti gli offerenti, compreso quello che aveva presentato la miglior offerta in sede di incanto, e li invita ad una nuova gara sull'offerta più alta.
- 1.b.10) Se la gara non può aver luogo per la mancata adesione degli offerenti, il Responsabile del procedimento aggiudica provvisoriamente la vendita a favore del miglior offerente.
- 1.b.11) Le operazioni di gara vengono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile che lo sostituisce e dal Segretario verbalizzante.
- 1.b.12) La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari, mentre quella dell'aggiudicatario viene immediatamente introitata ed imputata a parziale pagamento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 13
TRATTATIVA PRIVATA

1. E' consentito procedere a trattativa privata quando sia andato deserto il procedimento di gara (asta pubblica) precedentemente esperito; in tal caso, per la determinazione del valore dell'immobile, potrà essere applicato un ribasso rispetto al prezzo di gara precedentemente fissato, in misura non inferiore al 5% (cinqueper cento) e non superiore al 20% (ventiper cento);
2. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata senza il preventivo esperimento di gara informale, nel caso in cui il bene da alienare, in considerazione del suo modesto valore, per la sua ubicazione (es. relitto di piccola porzione di terreno), per i pesi che sullo stesso gravano, possa interessare esclusivamente un numero ristretto di potenziali acquirenti. In tale ipotesi l'Amministrazione Comunale, dopo aver interpellato direttamente ogni potenziale acquirente, tratta con uno di essi.
3. L'Amministrazione Comunale potrà comunque, in considerazione di particolari diritti od interessi vantati sul bene dal soggetto privato, o della particolare ubicazione dell'immobile da alienare, o del suo esiguo valore, o nel caso vi sia l'esigenza di perfezionare celermente la vendita, trattare direttamente con un solo potenziale acquirente.

ART. 14
GARE ESPERITE

1. Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione degli estratti del bando di gara.
2. L'avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, l'aumento percentuale e il prezzo contrattuale.

ART. 15
ALIENAZIONE DI PIU' IMMOBILI

1. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e saranno tenute distinte tornate di gara.

2. Le tornate di gara di cui al comma precedente possono svolgersi tutte nella stessa giornata.
3. I concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti per le distinte tornate di gara. In tal caso dovranno far menzione, della circostanza, che i documenti di gara sono allegati ad una delle tornate che precedono nell'ordine.

ART. 16

CAUZIONE

1. La cauzione provvisoria è dovuta nella misura del 20% dell'importo a base d'asta.
2. La cauzione deve essere costituita presso la Tesoreria comunale in contanti o con fideiussione rilasciata da primaria Banca o Istituto di Credito di Diritto Pubblico .
3. La cauzione viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto e viene incamerata se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto.

ART. 17

OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE

1. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare. Le procure devono essere autentiche e speciali e devono unirsi in originale al verbale di gara.
2. L'offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, la persona per il quale ha agito. Egli comunque è sempre solidalmente obbligato con l'aggiudicatario.
3. L'offerta presentata da più persone si intende congiunta e fonte di obbligazioni solidali.

ART. 18

OFFERTE UGUALI

1. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.

ART. 19

GARE ANDATE DESERTE

1. Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto o non pervengano offerte al rialzo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'indizione di un nuovo

esperimento d'asta, riducendo il prezzo dell'originaria stima fino ad un massimo del 20% (ventipercento) o di procedere secondo quanto previsto dall'art. 13 - 1 comma.

2. Nel caso in cui anche il secondo esperimento vada deserto, l'Amministrazione comunale ha facoltà di invitare l'estensore della perizia di stima a rivedere il prezzo a base d'asta per rideterminarlo in ribasso con idonea motivazione alla luce della diserzione di due esperimenti di gara.

ART. 20

ALIENAZIONI IN DEROGA AL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA

1. Per casi particolari e con Deliberazione motivata del Consiglio Comunale può essere disposta, mediante trattativa privata, l'alienazione di beni immobili a favore di Enti o associazioni regolarmente costituite che operano per fini sociali, culturali, sportive e comunque di interesse pubblico e che non perseguono scopi di lucro.
2. Parimenti e sempre con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere disposta l'alienazione, a trattativa privata, di beni a favore di Amministrazioni pubbliche o di aziende a partecipazione statale (F.S., ENEL, ect...) per il perseguimento di interessi generali sovracomunali e della collettività.

ART. 21

PERMUTA

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale a permutare a trattativa privata, con enti e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.
2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro.
4. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi del presente regolamento.

ART. 22

NORME FINALI

1. In caso di alienazione di beni immobili vincolati da leggi speciali, realizzati con contributi europei, statali , regionali, fondazioni, donazioni ecc. o finanziati con mutui,

prima di esperire il procedimento di vendita è necessario completare le formalità liberatorie dei vincoli.

2. Nel caso di alienazione di fondi rustici, i frutti pendenti sono in diritto dell'acquirente a far data dall'aggiudicazione, sempre a condizione che sia stato pagato il 60% (sessanta) del valore pattuito.
3. Il contratto è stipulato in forma scritta con atto pubblico o pubblico - amministrativo regolarmente trascritto.
4. L'atto di compravendita deve essere stipulato nel termine di giorni 90 dalla comunicazione a mezzo racc.a.r. dell'intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. Il predetto termine potrà essere motivatamente prorogato con apposito atto amministrativo.
5. Tutte le spese per il contratto di compravendita sono a totale carico dell'acquirente, compreso il rimborso delle spese anticipate dal Comune per la pubblicazione degli avvisi di gara.

ART. 24

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

IL SUDDETTO REGOLAMENTO:

- E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. _5_ DEL 7.1.2008
- E' STATO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PER 10 GIORNI E DI DETTO DEPOSITO E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI MEDIANTE AFFISSIONE DI IDONEO AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DAL 13.2.2008 AL 23.2.2008
- ' ENTRATO IN VIGORE DAL 24.2.2008 COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 66 DEL 28/11/2002

IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
(Bolognesi Moreno)